



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<i>N 131 delibera</i>	OGGETTO: RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO CIMITERO DI SAN TOMMASO A ML 50
<i>Data 10-11-2020</i>	

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **15:10**, in modalità telematica giusto decreto sindacale prot. 5930 del 17.04.2020 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Di Marco Alessandro	CONSIGLIERE	P
Capriotti Federico	CONSIGLIERE	P
Serafini Alessio	CONSIGLIERE	P
Monteforte Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P
Valeri Alberto	CONSIGLIERE	P
Pompei Stefano	CONSIGLIERE	P
Nardi Luigi	CONSIGLIERE	P
Palombini Filippo	CONSIGLIERE	P
Cortellesi Giorgio	CONSIGLIERE	P
Serafini Roberto	CONSIGLIERE	A

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Dott. Massimo Bufacchi e Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **Antonio Preite**

Il Presidente Sig. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco da la parola al Cons. Capriotti che relaziona sulla delibera

Il Cons. Palombini chiede se il parere della ASL era favorevole o non favorevole.

Il Sindaco risponde che il parere dall'ASL viene chiesto in moda formale con l'approvazione della presente delibera.

RICORDATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti su tutto il territorio del Comune di Amatrice;

VISTO il DPR 10 settembre 1990 n.285;

VISTO il Regio Decreto 27/07/1934 n.1265;

VISTO il Regolamento dei Servizi Mortuari e di Gestione dei Cimiteri del Comune di Amatrice approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 04.01.2010;

VISTA la nota con allegato elaborato grafico a firma del tecnico arch. Giorgio Pelloni il quale richiedeva la deroga a quanto disposto dall'art. 338 R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. per la delocalizzazione di fabbricati a servizio dell'azienda agricola "Passo del Brigante" di Belà Stefano nei pressi del cimitero in oggetto;

RICHIAMATA la nota prot. 9653 del 22/06/2020 con la quale si richiedeva parere preventivo alla ASL Rieti in merito alla Riduzione puntuale della zona di rispetto cimiteriale San Tommaso ai sensi dell'art.338 del R.D. 27 luglio 1934 n.165 e s.m.i.;

PRESO ATTO della nota di risposta della ASL Rieti prot. 48616 del 27/08/2020, acquisita al protocollo comunale il 27/08/2020 al n.13557, la quale afferma che il *"parere favorevole potrà essere dato soltanto nel caso della deliberata soppressione del Cimitero San Tommaso, come previsto dall'Art. 96 del D.P.R. n.285 "Approvazione Regolamento di Polizia mortuaria" e dall'osservanza di tutto quanto previsto dall'art. 97 dello stesso DPR"*, tutto ciò in considerazione dell'art. 28 comma 1 della L. n.166 del 01/08/2002 che cita *"all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"*;

PRESO atto che il Cimitero San Tommaso è di ridotte dimensioni ed ha la consistenza di unica Cappella privata (nella quale sono presenti n. 6 salme) con relativa corte , a servizio esclusivo della famiglia Putini

EVIDENZIATO che lo stesso non ha le potenzialità e non sussiste volontà alcuna da parte di Questa Amministrazione di ampliamento stanti ben 20 cimiteri disseminati sul territorio comunale;

CONSTATATO che il Sisma 2016 ha arrecato danni anche alle attrezzature zootecniche rendendo necessario in alcuni casi la loro delocalizzazione in somma urgenza in aree nella disponibilità del conduttore;

PRESO ATTO che è possibile ridurre la fascia di rispetto dei cimiteri nei casi di cui all'art.338 comma 4 lett. a) del regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265 così come modificato dall'art. 28 della Legge 1° agosto 2002, n. 166 *"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:*

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.”;

VISTO il parere favorevole emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole emesso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO l'art. 42 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) **CHE** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO CHE** la delocalizzazione posta in essere dal Settore Agricoltura della Regione Lazio riveste le caratteristiche di opera pubblica post-sisma a sostegno dell'azienda agricola "Passo del Brigante" di Belà Stefano;
- 3) **DI APPROVARE** la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del Cimitero San Tommaso a 50,00 mt dal perimetro di impianto ai sensi di quanto disposto dall'art. 338 R.D. n. 1265/1934 e s.m.i.;
- 4) **DI** trasmettere la presente deliberazione alla ASL Rieti per eventuali osservazioni;
- 5) **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Consiglio Comunale chiude alle ore 18,45.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

Publicata il 27-11-2020

Reg. 1772

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

E' copia conforme all'originale.

li,

IL VICE SEGRETARIO

Antonio Preite

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27-11-2020 al 12-12-2020 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite